**BILANCIO COMUNITÀ PERSONA**
**I QUADERNI**
**N.1**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Viterbo

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

# Usi civici dagli antichi diritti al PNRR

**Atti del convegno del**
**27 ottobre 2023 - Aula Magna S. Maria in Gradi**
**Università degli Studi della Tuscia -Viterbo**

# INDICE

**Parte prima – Fondamenti storici e sistematici**

G. GIOIA – A. CAROSI, *I beni di uso comune nella preistoria e nella storia del diritto*

R. VOLANTE, *Gli usi civici prima e dopo la legge 16 giugno 1927, n. 1766. Alcune riflessioni sul principio di indisponibilità dei diritti collettivi*

A. LORIZIO, *Gli usi civici dagli antichi diritti al Pnrr*

**Parte seconda – Le prospettive legislative e istituzionali**

V. CERULLI IRELLI, *La legge "norme in materia usi civici e proprietà collettive "20 novembre 2017, n.168 e il suo adeguamento ai principi della giurisprudenza costituzionale*

E. PICOZZA, *I profili urbanistico-edilizi degli usi civici*

**Parte terza -Profili civilistici, dominicali e di soggettività**

N. CORBO, *Gli usi civici nel quadro del Pnrr. Crisi o" resistenza debole" del dominio collettivo?*

A. CARAVITA di TORITTO, *La soggettività nei domini collettivi*

A. PERINELLI, *La permuta delle proprietà collettive*

**Parte quarta - Profili amministrativi nazionali e locali**

A. BASTIANELLI, *L'amministrazione dei domini collettivi da parte delle Regioni prima e dopo il Pnrr*

M. PURCHIARONI, *L'Università agraria di Vasanello: le origini, le problematiche gestionali, le prospettive di sviluppo*

G. SALEPPICHI, *Problematiche giuridiche delle associazioni agrarie nella Tuscia*

**Parte quinta - Profili giurisdizionali**

G. GIOIA, *Il Commissario per gli usi civici: un giudice ibrido ma necessario*

# "USI CIVICI" E "PROPRIETÀ COLLETTIVA": LA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 E LA SUA ATTUAZIONE

di *Vincenzo Cerulli Irelli* (*)

*Abstract:* Il contributo esplora la natura dei diritti collettivi negli usi civici e nella proprietà collettiva, radicati nella storia italiana. Analizza l'evoluzione normativa dalla legge 1927 al riconoscimento pubblicistico e al regime "paradematiale" dei beni, fino all'attuale l. n. 168 del 2017 che istituisce i "domini collettivi". Sottolinea il passaggio da una visione produttiva a una di tutela paesaggistica e ambientale, evidenziando le sfide applicative relative alla costituzione e gestione dei nuovi enti. Per una piena operatività, il documento culmina con una proposta di legge presentata ma che non ha avuto esito, volta a dare attuazione alla l. n. 168 del 2017.

*This paper explores the nature of collective rights in civic uses and collective property, deeply rooted in Italian history. It analyses the evolution of the legal framework from the 1927 law to the public recognition and "quasi-public domain" regime of these assets, up to the current Law 168/2017, which establishes "collective domains". The article highlights the shift from a production-oriented to one focused on landscape and environmental protection, underscoring the implementation challenges involved in the formation and management of these new entities. For full operationality, a draft implementing bill for Law 168/2017 has been submitted but remains pending.*

"Usi civici" e "proprietà collettiva", nozioni usate entrambe dalla nostra legislazione, nonché in dottrina e in giurisprudenza, sono accomunate dalla natura dei diritti che esse nascondono. Si tratta di diritti collettivi, cioè appartenenti ad una comunità di abitanti, come insieme di persone legate da vincolo di incolato o da altri vincoli associativi (come l'esercizio continuato nel tempo e trasmesso nel succedersi delle generazioni, di determinate arti o mestieri). La comunità non si identifica in alcuna forma associativa prevista dal codice e dalle leggi civili (né con la comunione civilistica). I membri della stessa lo sono non per propria autonoma scelta individuale, ma per il fatto (si direbbe "politico") che della comunità fanno parte, per essere residenti nel luogo, per essere discendenti dei precedenti membri della comunità o per altri fattori stabiliti da leggi antiche, statuti e consuetudini che la legge dello Stato riconosce e fa proprie.

"Usi civici" designano questi diritti come diritti d'uso (il cui contenuto si diversifica a seconda degli statuti e delle consuetudini in vigore nelle diverse comunità) di beni (cose in senso giuridico) immobili (prevalentemente terre agricole nonché boschive e pascolive) appartenenti a soggetti esterni alla comunità (privati o pubblici che siano) nonché su beni appartenenti alla comunità stessa attraverso il suo ente esponenziale, il Comune, l'Amministrazione Separata frazionale, l'Associazione agraria, adesso il Dominio collettivo (ai sensi della legge 20 novembre 2017 n. 168). In questo secondo caso, i diritti della comunità si identificano come diritti dominicali (in *re propria*); dato questo, del tutto incerto sulla base della c.d. legge usi civici, che per lungo tempo è stata il principale testo normativo della materia (l. 16 giugno 1927 n. 1766, Reg. appr. R.D. 26 febbraio 1928 n. 332). Da ciò, "proprietà collettiva". Appare quindi corretto l'uso invalso più di recente, che delimita la nozione di "usi civici" (che pur conserva un significato euristico e tradizionale a comprendere l'intera materia) ai diritti d'uso esercitati su beni altrui (*jura in re aliena*) e la dizione di "proprietà collettiva" ai diritti esercitati su "beni propri" (cioè della comunità di appartenenza) e allo stesso tempo il titolo dominicale comunitario.

I beni oggetto di "usi civici" o di "proprietà collettiva" (beni civici) derivano da una

(*) V. Cerulli Irelli è professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi la Sapienza di Roma.

apprensione originaria (secondo la dizione in uso) della comunità come tale (non identificata nelle persone fisiche dei suoi membri), da intendere come *fatto* (la comunità si appropria dei beni con il lavoro, per le sue esigenze di vita) ovvero attraverso un *atto* (spesso è il fatto che viene riconosciuto e formalizzato attraverso un atto) di autorità sovrane o di signori feudali che alla comunità stessa destinano beni o territori di propria pertinenza (nel senso di signoria sovrana o feudale). Ma tali atti possono mancare: è sempre il fatto dell'uso protratto nel tempo che produce il diritto in capo alla popolazione (alla comunità). In principio, è escluso che fonte del diritto collettivo possa essere un acquisto in forma privatistica ("con loro proprio denaro", secondo il notissimo decreto italico del 1806), ciò che farebbe ascrivere il bene all'ambito privatistico.

I diritti collettivi ascritti alle due categorie sono stati riconosciuti dal legislatore nazionale dopo alterne vicende, tra indirizzi di soppressione e indirizzi di valorizzazione, come diritti di natura pubblicistica, formati anteriormente alla nascita dello Stato nazionale, in base alle tradizioni legislative e consuetudinarie degli Stati preunitari, ovvero comunque esistenti nell'ambito della realtà sociale di questi territori.

Il riconoscimento è progressivamente avvenuto prima attraverso leggi relative a determinati territori (come le province dell'ex Stato pontificio); poi con provvedimenti legislativi a carattere generale ("legge usi civici") estesi a tutto il territorio nazionale, che hanno introdotto una complessa disciplina (successivamente modificata in più parti), peraltro assai nota, oggetto di numerose e autorevoli trattazioni in dottrina.

Detta disciplina da una parte perseguiva intenti liquidatori (soppressione degli usi civici su terre private mediante compenso dei diritti della popolazione, attraverso uno scorporo delle terre gravate o il pagamento di un canone), mentre per le terre già di pertinenza pubblica, ovvero derivanti dallo scorporo, prevedeva per quelle a vocazione agraria, l'assegnazione di singoli lotti alle famiglie residenti nel comune o nella frazione (parcellizzazione, con esiti spesso negativi), per quelle a vocazione boschiva o pascoliva, una gestione pubblica affidata all'autorità forestale e al Comune; mantenendosi i diritti d'uso su queste terre, nei limiti stabiliti con regolamento della pubblica autorità (art. 12, l. usi civici). I beni di questa seconda categoria vengono sottoposti a un regime "parademaniale", inalienabili (salva autorizzazione), imprescrittibili, vincolati alla destinazione agroforestale e all'esercizio degli usi nei detti limiti (salva autorizzazione al mutamento della destinazione).

La tutela dei beni viene affidata ai Commissari agli usi civici, organi insieme giurisdizionali e amministrativi. A seguito del conferimento delle funzioni amministrative alle regioni residuano a detti organi le funzioni giurisdizionali (artt. 27 ss., l. cit. n. 1766/1927, art. 66, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).

La successiva giurisprudenza (supportata da autorevole dottrina) ha dato a questa incerta disciplina l'assetto che oggi consideriamo diritto vivente, superando decisamente alcuni dei suoi punti qualificanti, come quelli correlati all'intento liquidatorio della "legge usi civici". Detto assetto si è arricchito dei più recenti interventi legislativi e ha trovato definitiva conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

I diritti collettivi con oggetto beni civici sono imputati alla comunità (nei suoi singoli membri, *uti singuli* e *uti cives*) e non al Comune o ad altro ente, cui i beni siano formalmente intestati, che della comunità stessa si configura come il mero rappresentante, e dei beni, il gestore. La natura dei diritti è predicata come di carattere dominicale, e perciò i diritti non si prescrivono per non uso, restando confinato ai soli usi in *re aliena* l'obbligo di denuncia a pena di decadenza stabilito dall'art. 3 della "legge usi civici". Viene configurata la pertinenza, in capo ai singoli membri della comunità, di una posizione soggettiva protetta nell'interesse proprio, tutelabile in sede giurisdizionale, con oggetto non solo l'entità degli usi ma il bene stesso nella sua totalità (a fronte di usurpazioni e di abusi). Si afferma un principio generale (esteso anche al di fuori dell'ambiente giuridico napoletano dove era nato) che in tutti i feudi abitati sussistesse il diritto della popolazione ad esercitare, sulle terre infeudate e aperte (salve quelle che potessero legittimamente essere chiuse ad uso esclusivo del

feudatario), gli usi civici secondo le diverse consuetudini in vigore. Ciò comporta, ai fini dell'accertamento della sussistenza degli usi civici su un indeterminato tenimento feudale abitato, la sola prova del carattere feudale di tale tenimento.

Il regime di tutela dei beni viene configurato in termini rigidamente "demaniali", con la conseguente sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti di legge, nonché la sottrazione dei beni alla responsabilità patrimoniale del Comune o di altro ente (cui i beni per definizione non "appartengono") verso i creditori.

Nell'assetto della disciplina così delineata (si tratta solo di alcuni punti), indubbiamente i diritti dei singoli e delle comunità si configurano come diritti del tutto separati dai diritti dominicali del Comune sui propri beni, cui in precedenza venivano accomunati (v. l. com. prov. 20 marzo 1865, n. 2248, all. *a)*, art. 112), salve leggi speciali come per le province ex pontificie, e risulta il forte regime di tutela dei beni (correlato a quello dei diritti).

L'estensione di questo assetto normativo (che trovava la sua unica fonte legislativa nella "legge usi civici") a tutto il territorio nazionale ha posto rilevanti problemi applicativi e ha dato luogo a lunghi contenziosi, con riferimento a situazioni di appartenenza e di godimento collettivo della terra, diffuse in alcune parti del territorio nazionale (segnatamente nell'Arco Alpino), le quali vivevano, sulla base di antichi statuti e consuetudini, in forme differenziate rispetto alle regole del diritto nazionale: gestivano i beni attraverso forme organizzative proprie del tutto separate dall'organizzazione comunale, e prevalentemente aperte solo ai membri della comunità originaria (o ai loro discendenti), mediante strumenti di gestione, non rapportabili allo schema dell'uso civico; mentre i beni di queste comunità erano a loro volta qualificati

dagli stessi statuti e consuetudini come beni inalienabili, inusucapibili e vincolati in perpetuo alla destinazione agro-forestale.

Una serie di leggi (a partire dal 1952: cd. leggi sulla montagna) hanno riconosciuto che queste realtà differenziate sono escluse dall'applicazione della legge usi civici (c.d. comunioni familiari montane), segnatamente in ordine al principio dell'apertura, ferma restando la tutela dei beni come affermata dagli stessi statuti e consuetudini.

La consapevolezza sempre più diffusa dell'importanza, anche e soprattutto in termini di tutela del paesaggio e dell'ambiente, dei beni oggetto di usi civici e/o di proprietà collettiva, soggetti o meno all'applicazione della legge usi civici, ha condotto alla importante scelta legislativa di inserire le "aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici" tra le categorie di beni ascritti *ex lege* ai beni di interesse paesaggistico e perciò soggetti al regime di controllo e tutela relativo (artt. 131 ss., 142, 146 ss., d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Cod. beni cult.*, ma già art. 1 d.l. 27 giugno 1985 n. 312 conv. l. 8 agosto 1985 n. 431).

Emerge, a seguito di questa svolta legislativa, un cambiamento di prospettiva nel regime dei beni civici, sottolineato ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte; da quello tradizionale, inteso a proteggere utilizzazioni produttive necessarie al sostentamento degli utenti (in un assetto economico sociale prevalentemente agrario), a un regime principalmente finalizzato alla conservazione di beni che (a prescindere dalle utilizzazioni) presentano un rilevante valore ambientale e paesaggistico, preservato nel corso del tempo proprio in virtù dell'esercizio degli usi civici e del relativo regime di tutela.

La legge n. 168 del 2017 cit. completa l'assetto della materia, unificandone la disciplina di base, pur nel riconoscimento delle situazioni differenziate: riconoscimento dei "domini collettivi" come organizzazioni proprie della comunità utente, dotate della capacità di diritto privato nella gestione dei beni, che conservano il c.d. regime demaniale nella sua pienezza; la fattispecie ("beni collettivi") viene definita nelle sue diverse manifestazioni, invero tutte accomunate nell'identificazione sopra accennata (beni di originaria appartenenza collettiva: art. 3, 1° co., lett. *a)*), dai beni già contemplati dalla legge usi civici nelle diverse componenti (art. 3, 1° co., lett. *b), c), d)*), ai beni delle c.d. comunioni familiari montane di cui alle precedenti leggi sulla montagna, ai corpi idrici soggetti agli usi civici; conferma e rafforzamento del vincolo paesaggistico che viene

mantenuto sulle terre soggette agli usi civici (quindi, in *re aliena*) anche a seguito della liquidazione degli usi stessi secondo la legge usi civici.

Con un intervento legislativo più recente (d.l. 31 maggio 2021 n.77, conv. l. 29 luglio 2021 n. 108, art. 63-*bis*, 1° co.) è stata introdotta la possibilità (previa autorizzazione regionale) di permutare beni in proprietà collettiva che abbiano "irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale agrosilvopastorale, con altri beni appartenenti al patrimonio disponibile di regioni e comuni, i quali per l'effetto acquistano la natura e il regime demaniale". Allo stesso modo e con gli stessi limiti, è consentito il trasferimento della natura civica ad altri beni, che tale natura acquistano in conseguenza del trasferimento.

La legge n. 168 del 2017, che ormai costituisce la principale fonte legislativa della materia, nei suoi intenti fortemente innovatori, necessita di provvedimenti (non necessariamente legislativi) di attuazione. La costituzione dei "domini collettivi", quale forma organizzativa della comunità per la gestione dei beni civici (delle diverse categorie menzionate) dà luogo a insuperabili incertezze applicative laddove si tratta (ed è il caso più diffuso nell'Italia meridionale) di trasformare in domini collettivi le esistenti gestioni comunali (quale il procedimento, chi è legittimato all'iniziativa, come si identifica la comunità utente nella sua consistenza reale al di là del tradizionale riferimento ai residenti del Comune o della Frazione, etc.). Mentre laddove già esiste un'organizzazione propria della comunità utente (come nelle diverse tipologie di associazioni o università agrarie) la trasformazione può avvenire attraverso il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato secondo la disciplina generale. Le Regole e altre forme di "comunioni familiari montane" già sono Domini collettivi ai sensi della legge.

Da qui l'esigenza di adottare un nuovo provvedimento normativo (che potrebbe anche assumere la forma regolamentare) al fine di dare piena attuazione alla legge del 2017.

La proposta qui di seguito pubblicata è stata portata all'attenzione degli operatori e delle forze politiche ma sinora non ha avuto esito.

Con essa si intende dare un procedimento finalizzato alla fase di costituzione del Dominio collettivo, particolarmente problematica laddove (come in molte zone del Mezzogiorno) l'impostazione (e la relativa gestione) è rimasta al Comune (cioè manca una organizzazione propria della Comunità); strutturare la gestione del Dominio collettivo limitando la partecipazione agli utenti (non necessariamente corrispondenti e tutti residenti, secondo lo schema della vecchia "legge usi civici"); rafforzare l'autonomia organizzativa e gestionale dei Domini collettivi come organizzazioni proprie della Comunità utente; disciplinare puntualmente i casi in cui a fronte di beni civici che abbiano irreversibilmente perduta la loro vocazione naturalistica, sia possibile la permuta con altri beni in disponibilità pubblica, cui la destinazione demaniale civica viene trasferita (art. 3, co. 8-*bis*, 8-*ter* della legge, di perplessa applicazione); definire il riparto di competenze nella materia tra Stato e regioni, sulla base della giurisprudenza costituzionale formatasi a partire dalla sentenza n. 118/2016.

## Norme attuative e interpretative della legge sui Domini collettivi
## Relazione

L'entrata in vigore della Legge 20 novembre 2017 n. 168 sui "domini collettivi" ha innovato in alcuni punti la disciplina in vigore in materia di usi civici e proprietà collettive, rafforzando la disciplina di tutela di questi beni sia sotto il profilo dell'appartenenza di essi alle popolazioni come oggetto di diritti collettivi, sia in ordine al vincolo di interesse paesaggistico di cui sono oggetto.

Ma l'innovazione più significativa attiene al profilo soggettivo della materia, nel senso che i beni riconosciuti come appartenenti alla comunità degli aventi diritto, nelle loro varie forme (beni collettivi: art. 3), vengono gestiti attraverso organizzazioni proprie delle comunità stesse, enti gestori di varia specie e di diversa provenienza, complessivamente accomunati nella nozione di "domini

collettivi", ai quali la nuova legge riconosce natura giuridica privatistica e piena autonomia statuaria.

Laddove enti gestori sono presenti, nelle diverse forme previste, secondo le antiche consuetudini e le leggi che si sono succedute nel tempo (dalle Università agrarie delle province ex pontificie, alle partecipazioni, alle consorterie, alle regole dell'arco alpino, alle Amministrazioni separate dei beni civici (ASBUC, etc.), questi sono trasformati *ex lege* in Domini collettivi, acquistando la personalità giuridica di diritto privato a piena autonomia statutaria (art. 1).

Nel caso in cui i beni sono tutt'ora gestiti attraverso l'amministrazione comunale, occorre un procedimento più articolato per addivenire alla costituzione dell'ente gestore che non è presente; restando la gestione comunale soltanto nei casi in cui il procedimento per la costituzione dell'ente gestore non dia esito positivo (art. 2).

Occorre altresì prevedere alcune norme sulla struttura del Dominio collettivo e sull'ambito delle sue competenze, da esercitare in autonomia, al di fuori di ogni ingerenza degli uffici regionali (art. 3, art. 4).

L'art. 3, 3° comma della legge dev'essere corretto nel senso che beni di proprietà privata soggetti all'uso civico, fermo restando questo vincolo di destinazione, possono essere oggetto di trasferimenti e di altri negozi di carattere privatistico, come peraltro tradizionalmente riconosciuto e confermato di recente dalla Corte costituzionale (art. 119/2023) (art. 5).

Con riferimento ai commi 8-*bis* e 8-*ter* della Legge, introdotti con DL 31/05/2021 n. 77, conv. L. 29/07/2021 n. 108, che consente la classificazione di beni collettivi che abbiano subito accertate e irreversibili trasformazioni, purché ricorrano determinate condizioni ivi stabilite, occorre riformulare parzialmente il testo che ha dato luogo a dubbi interpretativi, e prevedere una normativa che disciplini gli effetti giuridici delle operazioni di trasferimento e permuta in ordine alle porzioni di beni collettivi sclassificati che siano in possesso di privati occupatori (art. 6).

La Corte costituzionale con una serie di sentenze a partire dalla sentenza n. 113/2018 ha stabilito che in materia di usi civici e proprietà collettive (cioè in materia di diritti) la competenza legislativa appartenga in via esclusiva allo Stato in virtù dell'art. 177 secondo comma lett. L (ordinamento civile) nonché dell'art. 117 secondo comma lett. S (tutela dell'ambiente), come beni di interesse paesaggistico.

Occorre ribadire l'ambito di queste statuizioni della Corte individuando le materie di esclusiva competenza statale, salve altre che la legge statale potrà individuare (art. 7).

Mentre, in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie stesse resta in vigore la competenza regionale già attribuita dalla legge statale, a partire dal d.l.vo n. 616/1977. Ovviamente la legge dello Stato potrà anche determinare un diverso assetto anche nella titolarità delle funzioni amministrativa nelle materie in oggetto.

È apparso anche necessario puntualizzare i termini relativi alle autorizzazioni all'alienazione e ai mutamenti di destinazione, procedimenti resi più rigidi dalle sentenze della Corte, in una visione di maggior tutela dei diritti delle popolazioni (art. 8).

## Testo

### Art. 1
### Oggetto

La presente legge contiene disposizioni attuative e integrative della legge 20.11.2017 n. 118 e succ. modif. e integr. in materia di Domini collettivi, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale.

Resta ferma la potestà legislativa primaria nella materia, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

## Art. 2
## Costituzione dei Domini collettivi

1. Le Università Agrarie, le Comunanze, le Partecipanze, le Consorterie, le Regole, le Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (cd. ASBUC), le Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (cd. ASUC), comunque denominate, quali enti gestori dei beni collettivi, individuati ai sensi dell'art. 3, l. 20.11.2017 n. 168 (Legge), sono riconosciuti dalla legge come Domini Collettivi, dotati di personalità giuridica di diritto privato e di autonomia statutaria, espressione dell'ordinamento giuridico primario delle relative comunità.

2. In assenza dell'ente gestore dei beni collettivi come individuati ai sensi dell'art. 3, Legge, la gestione dei beni stessi è tenuta dal Comune ai sensi dell'art. 2, 4°co., Legge, in attesa della costituzione del Dominio Collettivo.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Prefetto, previo accertamento dei Comuni nei quali la gestione dei beni collettivi è svolta dallo stesso Comune, convoca gli elettori ai sensi della legge 17.4.1957 n. 278 per la costituzione dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico. Una volta costituita l'Amministrazione separata, la stessa si trasforma in Dominio Collettivo come riconosciuto dalla legge. Ove il procedimento per la costituzione dell'Amministrazione separata non abbia buon fine, prosegue la gestione comunale, sino a che detta costituzione avvenga, come gestione separata rispetto a quella del restante patrimonio comunale.

## Art. 3
## Plurisoggettività del Dominio collettivo

1. Hanno diritto di far parte del Dominio Collettivo, salva diversa disposizione dello Statuto, i residenti dei Comuni e delle Frazioni che ne facciano espressa domanda nei termini indicati dal rispettivo Statuto, manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gestione collettiva. Resta ferma l'organizzazione delle Comunità, alle quali partecipano, in virtù degli antichi statuti e consuetudini, i discendenti degli antichi originari.

2. Gli usi civici, eventualmente riconosciuti a tutti i membri della comunità di abitanti, a prescindere dall'effettiva partecipazione al Dominio Collettivo, sono confermati.

## Art. 4
## Competenza degli enti gestori

I provvedimenti adottati dagli enti gestori dei beni collettivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) n. 1, 2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994 n. 97 diventano esecutivi con la pubblicazione nell'Albo dell'ente gestore, senza bisogno di ulteriori approvazioni. In conseguenza è abrogato l'art. 3, 7° comma, penultima proposizione della Legge.

## Art. 5
## Trasferimento dei beni privati sui quali permane l'esercizio di usi civici non ancora liquidati

All'art. 3, 3°co., *Legge* è aggiunta in fine la seguente proposizione: "*Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 lettera d), ferma restando la destinazione dei beni stessi all'esercizio dei diritti di uso civico, nonché la natura di beni di interesse paesaggistico, possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi"*.

## Art. 6
## Attuazione dell'art. 3 comma 8 bis e 8 ter della Legge

I comma 8-*bis,* 8-*ter,* 8-*quater*, della Legge sono riformulati nei termini seguenti.

8-*bis.* Nel caso che porzioni di beni collettivi, nelle categorie individuate ai sensi del 1° co. del presente articolo, abbiano irreversibilmente perduto, per fenomeni di trasformazione verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge 8.8.1985 n. 431, la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolivi, possono essere sclassificate dal Dominio collettivo che ne è titolare, alle seguenti condizioni:

(a) che il Dominio collettivo ottenga dal Comune, dalla Regione o altro ente pubblico, la disponibilità di una porzione immobiliare corrispondente per estensione, valore e destinazione, a quella da sclassificare, la quale, una volta acquistata dal Dominio collettivo, in virtù di trasferimento o permuta, assume il regime giuridico di cui ai commi 3, 4, 5, 6 del presente articolo;

(b) che le opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale in conformità degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'operazione di sclassificazione.

8-*ter*. La porzione immobiliare, sclassificata per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune o di altro ente che abbia ceduto al Dominio collettivo la porzione immobiliare corrispondente. Gli atti di acquisto regolarmente registrati relativi a singole particelle della porzione immobiliare sclassificata sono convalidati. Singole particelle non oggetto di atti d'acquisto.

regolarmente registrati possono essere alienate dall'ente proprietario nelle forme di legge a coloro che ne detengono il possesso.

## Art. 7
## Potestà legislativa in materia di proprietà collettive e diritti di uso civico

1. La disciplina legislativa delle proprietà collettive e degli usi civici è di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2°co., lett. *l)*, ordinamento civile, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2018, n. 228/2021, n. 236/2022 e dall'art. 117, 2° co., lett. *s)* tutela dell'ambiente, Cost. Resta ferma la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. In conseguenza, è di competenza esclusiva dello Stato la disciplina relativa alla autorizzazione delle alienazioni, dei mutamenti di destinazione; delle legittimazioni; alla liquidazione di usi civici su terre private mediante concessione ai sensi degli artt. 5 e seguenti della legge 16 giugno 1927 n. 1766; alle eventuali sclassificazioni di beni che abbiano perduto irreversibilmente l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale nei casi previsti dalla legge; allo scioglimento delle promiscuità; alle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e alle altre funzioni previste dalla legge.

## Art. 8
## Funzioni amministrative in materia di proprietà collettive e diritti di uso civico

1. Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo sono esercitate dalle Regioni secondo le disposizioni della legge dello Stato.

2. L'autorizzazione al mutamento di destinazione di singole porzioni di beni collettivi, è rilasciata sulla base di parere favorevole dell'ente gestore che ne dimostri l'utilità per la comunità titolare dei beni che ne sono oggetto.

3. L'autorizzazione alla alienazione di singole porzioni di beni collettivi, può essere rilasciata in casi del tutto eccezionali a fronte di un preminente interesse pubblico che renda necessario il trasferimento del bene, sulla base di parere favorevole dell'ente gestore. In nessun caso può essere autorizzata l'alienazione di singole porzioni di beni collettivi, se attraverso il mutamento di destinazione può essere soddisfatto l'interesse pubblico preminente per il quale l'autorizzazione è

richiesta.